

ART.10 - DM 593/00

Progetti autonomamente presentati per il riorientamento ed il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca (attività finanziabili con procedimento valutativo)

Oggetto

Il Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica finanzia i progetti presentati autonomamente che riguardano il riorientamento ed il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca.

Iniziativa ammissibili

Il sostegno ministeriale riguarda una serie di attività che devono coesistere:

Attività di ricerca industriale, eventualmente estese a **non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo**, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente, secondo le seguenti definizioni:

Attività di Ricerca Industriale: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".

Attività di Sviluppo Precompetitivo: "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".

Attività di formazione e/o riqualificazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

Le attività di ricerca e di formazione devono essere finalizzate al **riorientamento ed al recupero di competitività delle proprie strutture di ricerca**.

Beneficiari

I progetti possono essere presentati da uno o più dei seguenti soggetti:

- a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- c) imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MIUR del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).

Possono beneficiare delle agevolazioni solo soggetti che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Non sono ammessi progetti congiunti con università e centri di ricerca.

Territorio di applicazione

Tutto il territorio nazionale.
Sono previste particolari condizioni per progetti da svolgere nelle Zone in Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing Out e Deroga ex art.87.3 lett.c del Trattato di Amsterdam.

Settore

Non è prefissata dal Ministero alcuna specifica tematica di ricerca, è possibile pertanto presentare progetti di ricerca in qualsiasi ambito tecnologico.

Spese ammissibili

Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA, i seguenti costi per quanto riguarda l'attività di **Ricerca Industriale**:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- b) costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
- c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
- d) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
- e) altri costi d'esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Sono inoltre agevolabili per quanto riguarda l'**Attività di Formazione** le seguenti spese anche se sostenute all'estero:

- a) costo del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc...);
- d) strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza
- f) costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti.

Decorrenza

I costi ammissibili decorrono dal 60° giorno successivo alla pronuncia del Comitato.

Cumulabilità del finanziamento

Non è ammessa cumulabilità alcuna per la stessa tipologia d'intervento.

Misura dell'agevolazione

A seguito della pubblicazione sulla GU n.274 del 25 novembre 2003 decreto 10 ottobre 2003 del Ministero delle Finanze, vengono **ridefinite le modalità di concessione** delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul nel seguente modo:

Fase di attività	Intervento Miur	ESL
Ricerca Industriale	20% contributo nella spesa + 75% credito agevolato	50%
Sviluppo Precompetitivo	10% contributo nella spesa + 70% credito agevolato	25%

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a 10 a decorrere dalla data di concessione, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di 5 anni.

Ulteriori agevolazioni

Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere una quota a fondo perduto pari al massimo al 25% dei costi, ove si sia in presenza di determinate condizioni, di seguito in elenco:

Quota	Condizione
10%	per i progetti proposti da PMI; per progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali della PMI;
10%	per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87.3.a del Trattato UE;
10%	per progetti che prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di Enti pubblici di Ricerca e/o Università
10%	per progetti che prevedano lo svolgimento di una quota non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri dell'UE, purché non vi siano tra legami tra l'impresa richiedente ed il partner;
5%	per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87.3.c del Trattato UE.

Ove siano riconoscibili tali ulteriori agevolazioni, che ricordiamo non possono superare il 25%, si andrà ad aumentare la quota di fondo perduto ed a diminuire in misura corrispondente la quota di credito agevolato.

Progetto di Formazione

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla formazione 'generale', gli interventi a favore dei progetti di formazione sono concessi come rappresentato in tabella:

Fase di attività	Intervento Miur	ESL
Formazione	25% contributo nella spesa + 70% credito agevolato	50%

Ulteriori agevolazioni

Si prevede inoltre la possibilità di ulteriori quote nella forma del contributo nella spesa, ove si sia in presenza di determinate condizioni riportate di seguito in elenco:

Quota	Condizione
20%	per i progetti di formazione proposti da PMI; per progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali della PMI;
10%	per le attività di formazione che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87.3.a del Trattato UE;
5%	per le attività di formazione che si svolgono nelle aree depresse di cui all'art. 87.3.c del Trattato UE.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione generale, la quota di agevolazione aggiuntiva comporta una corrispondente riduzione della quota di credito agevolato

Stanziamento

Tutti gli interventi disciplinati dal DM 593/00 graveranno su un unico fondo, il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FRA). La gestione contabile del FAR è assicurata direttamente dal MIUR, mentre per le attività di istruttoria economico-finanziaria il Ministero si avvale di raggruppamenti bancari, tra i quali l'impresa richiedente sceglierà, per la valutazione e gestione del progetto.

Procedure

A chi presentare la domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento deve essere presentata al MIUR. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate da soggetti che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nei confronti del MIUR.

Modalità compilazione della domanda

La domanda redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MIUR. Ciascun soggetto non può presentare più di una richiesta in un arco temporale di 5 anni. La domanda dovrà essere accompagnata da una autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria (allegato1 DM 593/00). Le PMI devono inoltre produrre una autocertificazione relativa al possesso contemporaneo dei tre parametri che la UE ha individuato per attribuire ad un'impresa la caratteristica di PMI.

Quando presentare la domanda

Al 28 febbraio di ciascun anno.

Valutazione ed Iter della domanda

Per la valutazione delle domande di finanziamento, il MIUR si avvale di strutture esterne allo stesso: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria; una Commissione nominata annualmente dal MIUR e composta da 6 membri nominati per metà dal MIUR e per metà dal Ministero del Lavoro; un Comitato Tecnico, composto da 11 membri di cui 6 designati dal MIUR e gli altri 5 rispettivamente designati dai rispettivi Ministeri: Ambiente, Tesoro, Sanità, Politiche Agricole, Industria competente ad esprimere il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento

Ricevuto il progetto e verificatane la regolarità formale, il MIUR lo trasmette per una preselezione entro 60 gg. alla suddetta Commissione, la quale individua i progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria, valutandone i seguenti profili:

- a) coerenza dello scenario di riferimento descritto dal proponente con gli obiettivi di riorientamento e recupero di competitività dell'intervento;
- b) il livello delle ricadute economico-occupazionali, anche con riferimento alla possibilità di recupero occupazionale, delle conoscenze acquisibili, in relazione al contesto tecnologico e/o territoriale di riferimento;
- c) la capacità del soggetto proponente, una volta ottenuta l'agevolazione del MIUR, di reinserirsi utilemente nel mercato di riferimento.

Ricevute l'esito della preselezione il MIUR lo trasmette alla prima riunione utile al Comitato Tecnico il quale proporrà con parere necessario ma non vincolante al Ministero il provvedimento da adottarsi.

Il Miur acquisito il parere del Comitato adotta con proprio decreto la relativa determinazione che è comunicata al proponente:

- a) in caso di diniego dell'agevolazione, unitamente alle relative motivazioni;
- b) in caso positivo indicando le forme e le misure dell'intervento.

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato al Ministero del Lavoro. Il decreto, corredato di tutta la documentazione, ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato tecnico, è trasmesso al soggetto convenzionato per la stipula del contratto. Questa avverrà entro 60 gg. dalla data di ricezione del decreto, previa:

- a) acquisizione della necessaria documentazione da parte del richiedente;
- b) verifica da parte dell'esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MIUR.

Modulistica

Scaricabile in formato word dal sito First al seguente indirizzo:
<http://first.aster.it/doc/schede/593/articoli.htm#art10>

Ente erogatore

MIUR - Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica

Modalità di erogazione

All'atto della stipula del contratto il soggetto contraente può richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali è subordinata la relativa erogazione contrattuale.

Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 gg. dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione stessa.



Referente

MIUR - Ministero Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca
Ufficio V - Gestione interventi sostegno Dlgs.297/99 secondo procedure di carattere valutativo e negoziale.
P.le J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma Eur
<http://www.miur.it>

Riferimenti normativi

D.Lgs. n° 297 del 27/07/1999 - GU n° 201 del 27/08/1999;
D.M. n° 593 del 08/08/2000 - GU n° 14 del 18/01/2001.

Clausola di esclusione di responsabilità

ASTER non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione ufficiale pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettino Ufficiale Regionale